



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Reati Ministeriali

(art.7 L. Cost. 1/89)

Il Tribunale di Catania, Sezione Reati Ministeriali, composto dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - Dott. Nicola La Mantia | Presidente |
| - Dott.ssa Sandra Levanti | Giudice |
| - Dott. Paolo Corda | Giudice |

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2/2019 R.G. Trib. Ministri a carico di:

- Prof. **Giuseppe Conte**, nato a Volturara Appula (FO) il 08.08.1964, nella qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Sen. **Matteo Salvini**, nato a Milano il 09.03.1973, nella qualità di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'interno;
- On. **Luigi Di Maio**, nato a Avellino il 06.07.1986, nella qualità di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per lo Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Sen. **Danilo Toninelli**, nato a Soresina (CR) il 02.08.1974, nella qualità di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Esaminate le richieste presentate dal Procuratore della Repubblica di Catania in data 11.04.2019;

Espletate le attività di indagini preliminari ritenute necessarie al fine di una completa ricostruzione dei fatti;

Letto il successivo parere espresso – ai sensi dell'art.8 L. Cost.1/1989 – dal Procuratore della Repubblica di Catania in data 27.05.2019;

a seguito della Camera di Consiglio tenutasi in data 30 maggio 2019 ha emesso il seguente

DECRETO

Par. 1: premessa

Il presente procedimento scaturisce dai noti fatti che hanno visto coinvolta la nave battente bandiera olandese "Sca Watch 3" della omonima ONG tedesca che, dopo avere soccorso in data 19.01.2019 in acque internazionali un barcone con a bordo 47 migranti, giungeva in data 24.01.2019 nelle acque territoriali italiane, facendo poi ingresso alle prime ore del 25.01.2019 nella rada di Santa Panagia davanti al porto di Siracusa dove rimaneva ancorata ad un "punto di fonda" fino al pomeriggio del 30.01.2019, quando veniva rilasciata da parte delle Autorità italiane l'indicazione del Place of Safety di Catania, verso cui l'imbarcazione si dirigeva ed attraccava nella mattina del 31.01.2019, venendo così consentito lo sbarco dei migranti e l'avvio delle pratiche di identificazione ed accoglienza.

Ed invero, durante il periodo di "sosta" dell'imbarcazione nella rada del porto di Siracusa, all'ufficio della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania pervenivano numerosi esposti da parte di associazioni, privati cittadini ed esponenti politici, in cui si assumeva come la decisione di non consentire lo sbarco dei migranti mediante il rilascio del POS stesse violando la normativa nazionale ed internazionale di riferimento in materia di "soccorso in mare".

Iscritto il procedimento contro ignoti al n. 1811/19 r.g.n.r.i., il Procuratore della Repubblica di Catania conferiva delega d'indagine al Dirigente della Squadra Mobile di Catania, al Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania ed al Comandante della Direzione Marittima di Catania, al fine di accertare i fatti e di individuare la "linea di comando" intervenuta nella decisione del diniego di sbarco, ovvero di indicazione del Place of Safety propedeutico ad autorizzare l'attracco della nave al porto.

All'esito di tali indagini preliminari, dopo aver proceduto come "atto dovuto" all'iscrizione dei soggetti in epigrafe richiamati nel registro degli indagati con l'apertura del procedimento n. 4665/19 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 110, 605, commi 1, 2 e 3, c.p. "*commesso in Siracusa e Catania dal 24 al 30 gennaio 2019*", il Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania ha provveduto a trasmettere gli atti ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge costituzionale n. 1/1989, al Tribunale dei Ministri di Catania, contestualmente chiedendo con nota del 11.04.2019



L'archiviazione del procedimento per "infondatezza della notizia di reato".

Questo Tribunale, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nel fascicolo trasmesso e delle preliminari indagini svolte dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, ha proceduto – con la fattiva collaborazione del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania - allo svolgimento di ulteriore attività d'indagine per come previsto dall'art. 8, comma 1, Legge Cost. 1/1989, sentendo a sommarie informazioni testimoniali, nelle date del 19 aprile e 16 maggio 2019, il Questore *pro tempore* di Siracusa IOPPOLO Gabriella, il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa D'ANIELLO Luigi, il Colonnello Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa DE SIMONE Luca, il Prefetto di Siracusa PIZZI Luigi, il Prefetto PANTALONE Gerarda Maria (all'epoca dei fatti Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione del Ministero dell'interno) ed infine il Prefetto PIANTEDOSI Matteo (Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno).

E' stato altresì richiesto con nota del 19.04.2019 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di fornire informazioni sull'esistenza di ordini del giorno relativi al caso "Sea Watch 3" trattati nelle riunioni del Consiglio dei Ministri eventualmente tenutesi tra il 24 ed il 30 gennaio 2019, acquisendosi la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.05.2019, in cui si da atto che la questione era stata trattata tra le "varie e eventuali" in coda al Consiglio dei Ministri tenutosi in data 28.01.2019, venendo in quella circostanza esaminata la richiesta di informazioni rivolta al Governo italiano dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito del giudizio n. 5504/19 incardinato dinanzi la medesima Corte a seguito di ricorso presentato da alcuni dei migranti a bordo della "Sea Watch 3".

Esaurite le indagini preliminari, questo Tribunale ha trasmesso gli atti al Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania per l'acquisizione del suo parere ai sensi dell'art.8, c. I e II, L. Cost. 1/1989, provvedendo quest'ultimo, con nota del 27.05.2019, a reiterare la richiesta di archiviazione già in precedenza formulata.

Par. 2: la cronologia degli eventi

Per comprendere meglio i termini della vicenda (ed anche per meglio evidenziare le obiettive differenze con il caso solo apparentemente analogo della motonave "U. Diciotti" della Guardia Costiera italiana, in precedenza già trattato da questo stesso



Tribunale), appare necessario ripercorrere nel dettaglio gli accadimenti, per come cristallizzati a seguito della dettagliata attività d'indagine espletata.

13.01.2019

- La nave "Sea Watch 3" battente bandiera olandese ed appartenente alla ONG tedesca Sea Watch si dirigeva verso le coste libiche per svolgere attività di ricerca e soccorso ma, a causa delle avverse condizioni meteo-marine in atto in quel tratto di mare, la citata unità navale – senza migranti a bordo – trovava riparo a ridosso delle coste della località tunisina di Zarzis, permanendovi fino al 15 gennaio 2019.

19.01.2019

- Ripresa la navigazione, la "Sea Watch 3" soccorreva "autonomamente" nella Search and Rescue Region (SRR) libica, a circa 26 miglia nautiche a nord della località di Zuara (Libia), un gommone con a bordo 47 migranti, in precedenza avvistato da velivolo "Moonbird" riconducibile alla stessa ONG e decollato da Malta.
- Alle ore 12:47, dopo avere effettuato il soccorso in mare, la Sea Watch 3 inoltrava richiesta di POS alle Autorità SAR maltesi, olandesi, italiane e libiche via mail, precisando di avere avuto il primo contatto con il gommone in difficoltà alle ore 12:15 e di avere avuto conferma dell'avaria del motore alle ore 12:40, con conferma della situazione di distress alle ore 12:42.
- Con mail delle ore 13:06, IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) rispondeva evidenziando come secondo la convenzione internazionale SAR vigente, avendo la Sea Watch 3 provveduto in autonomia al soccorso dei migranti in acque SAR libiche, la richiesta di POS doveva essere formalizzata alle autorità libiche o, eventualmente, al centro di coordinamento dei soccorsi dell'autorità di bandiera della nave (ovvero l'Olanda).

20.01.2019

- La Sea Watch 3, dopo avere reiterato con mail delle ore 15:36 la richiesta di POS alle Autorità SAR maltesi, olandesi, italiane e libiche, intraprendeva autonomamente la navigazione verso Nord, giustificando l'avvicinamento alle coste europee con la mancanza di riscontro alla richiesta di POS e con la necessità di allontanarsi dal luogo dell'avvenuto soccorso per il sopraggiungere



di una perturbazione, che avrebbe messo in pericolo l'equipaggio ed i migranti soccorsi.

- In realtà, risulta dalla documentazione acquisita agli atti che JRCC (ovvero il Centro di Coordinamento dei Paesi Bassi) aveva risposto alla Sea Watch 3, informandola che era stato chiesto alle autorità tunisine il permesso affinché l'imbarcazione della ONG potesse trovare riparo dalla perturbazione in arrivo lungo la loro linea costiera, ciononostante preferendo il comandante allontanarsi con decisione autonoma dalle coste africane per dirigersi verso l'Europa. La circostanza che JRCC avesse effettivamente richiesto alle autorità tunisine il permesso per la Sea Watch 3 di avvicinarsi alle coste e di essere stata quest'ultima informata di tale iniziativa, risulta documentalmente accertato dalla produzione in atti di mail con cui JRCC "*confirm that we have asked the Tunisian authorities for their permission for the Sea Watch 3 to seek shelter for adverse weather conditions in the vicinity of her coast line and the Sea Watch organization was informed about this action*".

22.01.2019

- la Sea Watch 3 giungeva a 26 miglia nautiche a sud est di Lampedusa, reiterando ancora una volta la richiesta di POS.
- Alla stessa, IMRCC, con mail delle ore 20:32, ancora una volta rispondeva che in base alla normativa internazionale non spettava all'Italia indicare un Place of Safety, in quanto il soccorso era stato operato in acque SAR libiche e non vi era mai stata un'assunzione del coordinamento dei soccorsi da parte delle Autorità italiane.

23.01.2019

- Alle ore 12:20, a causa di un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche (ampiamente anticipato dalle previsioni meteo, ragione per cui il Centro di Coordinamento dei Paesi Bassi aveva suggerito alla Sea Watch 3 di trovare riparo sotto la costa tunisina), non risultando più sicuro lo stazionamento a ridosso dell'isola di Lampedusa, la Sea Watch 3, sempre in totale autonomia e senza alcuna comunicazione, intraprendeva la navigazione verso Malta e, superata quest'ultima senza fermarsi, faceva rotta verso le coste orientali della Sicilia.



- Nella relazione del 28.02.2019 a firma del Capo Reparto Sergio Liardo del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto, si legge che *“nelle medesime circostanze temporali (con forti venti spiranti da Nord - Ovest ed in direzione Sud - Est), le unità da pesca italiane presenti nella stessa area marittima, al fine di trovare analogo riparo di sicurezza, si sono dirette verso la località di Zarzis in Tunisia, distante circa 74 miglia nautiche, piuttosto che verso le coste siciliane che distano oltre 100 miglia nautiche dall'isola di Lampedusa. La Sea Watch 3, invece di navigare verso le coste tunisine e di richiedere autorizzazione alle autorità di quello Stato per trovare riparo dalle perturbazioni meteo (come fatto nei giorni dal 13 al 15 gennaio con unità priva di naufraghi), ha intrapreso di sua iniziativa la navigazione verso le coste siciliane, esponendo pertanto l'unità, l'equipaggio ed i migranti ad un rischio maggiore sul piano della sicurezza della navigazione”*.

24.01.2019

- La Sea Watch 3 entrava nelle acque territoriali italiane in prossimità di Capo Passero (SR), reiterando alle Autorità italiane la richiesta di POS (ore 9:55).

25.01.2019

- Alle ore 00:28, l'imbarcazione faceva rotta verso Siracusa ed il comandante della nave comunicava via mail l'intenzione di attraccare al porto, chiedendo alla locale Autorità marittima di indicare idonea banchina per l'ormeggio.
- A riscontro di tale richiesta, la Capitaneria di Porto di Siracusa assegnava alla Sea Watch 3 un “punto di fonda” in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Interno sull'indicazione del POS.
- Alle ore 8:57, il capitano della Sea Watch 3 comunicava via mail alla Capitaneria di Porto che era sua intenzione lasciare il “punto di fonda” per entrare nel porto di Siracusa.
- Alle ore 10:03, la capitaneria di Porto rispondeva via mail che la nave non era autorizzata a lasciare il “punto di fonda”, rimanendo comunque a disposizione per eventuali necessità di assistenza da fornire a bordo della nave.
- Nel corso della stessa giornata, con nota prot. n. 89 la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania chiedeva al Ministero degli Interni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Siracusa, al Comandante della



Capitaneria di Porto di Siracusa, all'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia ed all'Ufficio del Difensore dei Diritti dei Bambini, di segnalare la presenza a bordo di minori non accompagnati, richiamando la Legge Zampa n. 47/2017 che sancisce il divieto di respingimento ed espulsione dei minori non accompagnati ed il diritto degli stessi di essere accolti in idonee strutture e di avere nominato un tutore legale, "chiedendo" che gli eventuali minori non accompagnati identificati a bordo potessero sbarcare ed essere allocati in apposite strutture di accoglienza.

- Dando seguito alla richiesta della Procura della Repubblica per i Minorenni, con nota prot. 4793 la Prefettura di Siracusa chiedeva alla Capitaneria di Porto di acquisire informazioni su numero, nazionalità ed età dei migranti a bordo.
- La Capitaneria di Porto provvedeva dunque con mail delle ore 16:33 a chiedere al comandante della Sea Watch 3 di comunicare i dati relativi ai migranti, evidenziando in particolare la presenza di minori non accompagnati.
- Alle ore 17:46, il comandante della Sea Watch 3 rispondeva fornendo le generalità (parziali) di 13 minori a bordo.

26.01.2019

- Con nota prot. 02.02.13, la Capitaneria di Porto di Siracusa, rispondendo alla richiesta per le vie brevi formulata dal Prefetto di Siracusa, precisava che alle ore 13:20 dello stesso giorno la Sea Watch 3: a) non aveva mai richiesto forme di assistenza materiale o sanitaria a bordo, nonostante l'invito rivolto il 25.01.2019; b) non aveva adempiuto alle formalità di legge in materia di vigilanza sanitaria con il competente Ufficio di sanità marittima di Augusta (c.d. "libera pratica"); c) era destinataria di "dispositivo di sicurezza" composto da navi di GdF e Capitaneria di Porto in grado di intervenire in tempo reale per ogni necessità.
- Alle ore 19:26, il comandante della Sea Watch 3, nel ringraziare per la disponibilità all'assistenza, evidenziava che il personale di bordo era altamente addestrato e capace di fornire ogni supporto anche di tipo medico, richiedendo solo la fornitura di vestiario, acqua e cibo, come da apposito elenco.

27.01.2019

- La richiesta di fornitura di beni di prima necessità formulata la sera precedente



dal comandante della Sea Watch 3 veniva tempestivamente evasa, provvedendo a tal fine la Prefettura locale, per conto del Ministero dell'Interno, mediante unità CP 323 della Guardia Costiera, con a bordo personale di sanità marittima di Augusta.

- In pari data, atteso che nei giorni precedenti vi erano stati diversi tentativi di giornalisti ed onorevoli di avvicinarsi e salire sulla "Sea Watch 3", tenuto conto anche del fatto che la nave con a bordo i migranti non aveva ancora dato seguito alle previste formalità in materia sanitaria con il competente ufficio di Sanità Marittima di Augusta, il Prefetto di Siracusa con nota prot. 4804 chiedeva al Comandante della Capitaneria di Porto di interdire alla navigazione il tratto di mare dove si trovava la "Sea Watch 3" e tale richiesta veniva evasa dalla Capitaneria di Porto in pari data con l'emanazione dell'ordinanza n. 6/2019, con cui per motivi di ordine pubblico e ragioni sanitarie veniva interdetta la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e qualunque attività nel tratto di mare corrente dal porto al "punto di fonda" ove era ancorata la Sea Watch 3;

28.01.2019

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, con nota indirizzata al Comandante della Capitaneria di Porto, al Prefetto, al Questore ed al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione presso la Questura, facendo seguito alla precedente nota del 25.01.2019, richiedeva agli uffici in indirizzo di fornire "ufficiali comunicazioni": a) sulla presenza di minori non accompagnati a bordo; b) sull'identificazione degli stessi; c) sullo svolgimento delle verifiche previste dall'art. 19 bis legge n. 47/2017; d) sull'intervento di personale sanitario preposto alle verifiche delle condizioni di salute dei minori.
- A riscontro, con nota prot. 2239, la Capitaneria di Porto di Siracusa trasmetteva alla Procura dei minori l'elenco già in precedenza fornito dal Comandante della Sea Watch 3, precisando tuttavia che le generalità dei minori non erano state ancora verificate dalle competenti Autorità.
- Anche la Questura – Ufficio Immigrazione, con nota n. A11/2019, riscontrava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, rappresentando l'impossibilità di procedere all'identificazione dei migranti a bordo in quanto la nave non era ancora in porto, radicandosi tale competenza in



capo all'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa solo al momento dello sbarco a terra dei migranti. Ad ogni modo, veniva assicurato, in caso di effettivo sbarco dei migranti presso il porto di Siracusa, il repentino adempimento di tutte le incombenze di rito, ove accertati i presupposti di cui all'art. 19 bis legge n. 47/2017.

29.01.2019

- Con nota 2271 la Capitaneria di Porto di Siracusa, facendo seguito alla richiesta del Prefetto di Siracusa di verificare le esigenze logistiche della Sea Watch 3 per il mantenimento delle condizioni di vivibilità sotto il profilo igienico sanitario, chiedeva al capitano della Sea Watch 3 di formalizzare i concreti fabbisogni dell'equipaggio e dei migranti a bordo, comunicando la messa a disposizione di ulteriori beni da parte della Croce Rossa Italiana.
- Nel frattempo, il legale della Onlus Sea Watch faceva pervenire al Prefetto di Siracusa ed al Comandante della Capitaneria di Porto (e per conoscenza al Ministero dell'Interno ed al Ministero dei Trasporti) "diffida a consentire lo sbarco dei minori presenti a bordo della nave Sea Watch 3", fornendo un elenco più dettagliato dei minori non accompagnati rispetto a quello incompleto in precedenza fornito in data 25.01.2019 dal Comandante della nave, tanto è vero che il numero dei minori a bordo saliva da 13 a 15.
- In pari data, il Rappresentante Permanente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo trasmetteva alle Autorità italiane la nota della cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale il Governo italiano veniva informato in merito alla pendenza di un ricorso presentato da alcuni dei migranti soccorsi dalla Sea Watch 3 e delle misure provvisorie adottate in attesa della definizione nel merito del ricorso: *"La Corte ha deciso, nell'interesse delle parti e per il corretto svolgimento della procedura, di indicare al Governo, ai sensi dell'art. 39, di prendere al più presto tutte le misure necessarie per provvedere, per tutti i ricorrenti, adeguate cure mediche, cibo, acqua e forniture di base necessarie, fino ad ulteriori informazioni. Per quanto riguarda i 15 minori non accompagnati, il Governo è invitato a fornire un'adeguata assistenza legale (ad esempio, tutela legale) ed a tenere regolarmente informata la Corte sull'evoluzione della situazione dei*



ricorrenti".

- Contestualmente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, con nota indirizzata al Prefetto di Siracusa, al Comandante della Capitaneria di Porto ed al Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, preso atto dell'elenco dei 13 minori fornito dal comandante della Sea Watch 3 ed inoltrato lo stesso 29.01.2019 alla Procura medesima dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, chiedeva agli organi di cui all'indirizzo di dare attuazione all'art. 19 bis legge 47/2017, attivando le operazioni di sbarco dei minori stranieri non accompagnati, con la loro compiuta identificazione e screening sanitario.

30.01.2019

- Con nota n. 2352, l'Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa rispondeva alla nota della Procura per i minori del precedente giorno 29, precisando che avrebbe assolto a tutte le incombenze previste dalla normativa vigente in materia *"non appena si concretizzerà l'arrivo sulla terraferma degli stranieri in argomento"*.
- Anche la Prefettura di Siracusa rispondeva con nota 2359, assicurando che avrebbe svolto la chiesta funzione di coordinamento non appena i minori fossero sbarcati e sempre che lo sbarco fosse avvenuto al porto di Siracusa, non mancando di sottolineare come, nelle more, la Prefettura stesse da giorni coordinando tutti gli interventi assistenziali in favore dei migranti e dell'equipaggio della nave (fornitura di viveri, kit igienici, svuotamento delle sentine), così come richiesto allo Stato italiano dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
- Con altra nota 2411 di pari data, sempre nell'ambito di una fattiva collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, la Prefettura di Siracusa, ribadendo la piena collaborazione a svolgere le funzioni di coordinamento non appena si fosse concretizzato lo sbarco, precisava di non avere competenze ad autorizzare l'accesso sui natanti, soprattutto se non presenti negli scali portuali (competenze rimesse all'Autorità Marittima) e che si sarebbe attivata non appena fosse stato autorizzato lo sbarco al porto di Siracusa.



- Nel frattempo, con nota prot. n. 2357, la Capitaneria di Porto di Siracusa informava la Prefettura in merito all'avvenuta fornitura di beni di prima necessità e dello svuotamento e smaltimento delle acque nere della Sea Watch 3, tanto che alle ore 12:33 il comandante della nave esprimeva via mail il proprio ringraziamento alla Capitaneria di Siracusa per la generosa assistenza fornita all'unità navale.
- Alle ore 18:10, la Centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di Porto comunicava alle Autorità marittime di Catania e di Siracusa che all'unità Sea Watch 3 era stato indicato il Place of Safety di Catania, ove pertanto la citata unità avrebbe potuto dirigersi non appena pronta a riprendere la navigazione (di tale notizia, a sua volta, il Comando generale, nella persona del Capo Reparto Sergio Liardo, era stato informato telefonicamente in pari data, alle ore 17:05, dal prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'immigrazione del Ministero dell'Interno, che aveva a sua volta ricevuto disposizioni dal Ministero dell'Interno, venendo nella circostanza anche comunicato che i minori sarebbero stati trasferiti presso una struttura nella disponibilità del Ministero dell'Interno ubicata nella provincia di Catania e che i restanti migranti sarebbero stati avviati presso l'Hot Spot di Messina).

31.01.2019

- Con nota prot. 6076, l'Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa informava la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Prefetto ed il Questore di Siracusa ed il Comandante della Capitaneria di Porto che, dando seguito alle direttive della Procura per i minori, nel pomeriggio del precedente 30 gennaio, il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, unitamente a personale dipendente ed a personale dell'Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, si era diretto al "Porto Rifugio" sito in Contrada Stentinello del Comune di Siracusa per organizzare il trasferimento a bordo della Sea Watch 3 di personale medico per procedere al controllo sanitario dei migranti ed all'identificazione dei minori ma, proprio nel lasso di tempo in cui si stava organizzando tale attività di "trasbordo", giungeva comunicazione dell'assegnazione alla Sea Watch 3 del POS di Catania per cui, atteso il

trasferimento della nave in altro porto, non si dava seguito alle procedure di identificazione dei minori non accompagnati a bordo.

- Effettivamente, alle ore 5:25 del mattino, la Sea Watch 3 iniziava la navigazione verso il porto di Catania, dove attraccava alle ore 10:30 e dove era già operativo il sistema di accoglienza dei migranti di competenza del Ministero dell'Interno, che permetteva una rapida definizione dell'attività di sbarco e di identificazione dei 47 migranti, conclusasi alle ore 12:35.

Par. 3: individuazione delle competenze al rilascio del p.o.s.: esclusione di profili di responsabilità funzionale in capo al Presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte ed ai Ministri on. Luigi Di Maio e sen. Danilo Toninelli

L'ipotesi di reato per la quale vi è stata iscrizione nel registro degli indagati si fonda sulla valutazione del periodo corrente dal 25 al 30 gennaio 2019, durante il quale la Sea Watch 3 è rimasta ancorata nella rada di Santa Panagia del porto di Siracusa, circostanza da ritenersi eziologicamente collegata alla mancata indicazione del Place of Safety (POS), quale atto propedeutico e necessario all'attivazione delle procedure di sbarco.

Da quanto sopra consegue che la configurabilità, anche solo in astratto, di profili di responsabilità penale a carico degli odierni indagati muove necessariamente dall'individuazione dell'autorità preposta al rilascio del POS.

Tralasciando per il momento ogni considerazione sulla sussistenza, nel caso di specie, di un effettivo obbligo giuridicamente vincolante in capo allo Stato italiano di indicare il POS per lo sbarco (questione su cui si tornerà più avanti) e focalizzando l'attenzione sull'individuazione del soggetto titolare di tale "potere - dovere" di provvedere in materia, occorre richiamare la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 "SOLAS" (*Safety Of Life At Sea*) e la Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca ed il soccorso marittimi del 1979 "SAR" (*Search And Rescue*), nonché gli emendamenti alle stesse apportati dall'IMO nel maggio 2004. Ed invero, in tale ambito, nell'individuare lo Stato giuridicamente tenuto all'indicazione del POS, il Comitato Marittimo per la Sicurezza con la Risoluzione MSC 167-78 ha elaborato delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare in base alle quali, al fine di evitare ritardi nell'indicazione del POS, ogni Stato deve dotarsi di un Centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare

(MRCC - *Maritime Rescue Coordination Centre*), nonché di appositi “piani operativi” con tutte le varie amministrazioni interessate, nazionali ed internazionali.

In Italia, tale “piano operativo” è stato attuato mediante l’adozione delle cosiddette procedure operative standard di cui alla direttiva SOP 009/15 (*“Procedure sperimentali per l’individuazione del POS – Place of Safety, nell’ambito di operazioni SAR connesse all’emergenza flussi migratori via mare, coordinate da MRCC Roma ed effettuate con il concorso di unità navali private o di altre amministrazioni, italiane o straniere”*), che prevedono che la richiesta di assegnazione del POS debba essere presentata da MRCC Roma (*Maritime Rescue Coordination Center*) al Centro nazionale di coordinamento (NCC), che poi provvederà all’inoltro della stessa al Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, quale articolazione del Ministero dell’Interno competente all’individuazione e rilascio del POS secondo le direttive provenienti dal dicastero di appartenenza.

Il dato normativo sopra tratteggiato ha trovato conferma nell’istruttoria espletata, atteso che il Prefetto di Siracusa (s.i.t. del 16.05.2019), ha ripetutamente affermato di avere avuto interlocuzioni sulla vicenda della “Sea Watch 3” unicamente con il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, Prefetto Piantedosi, con il quale interloquiva con cadenza quotidiana e che, personalmente, nel pomeriggio del 30.01.2019, gli aveva comunicato telefonicamente che il POS non era stato indicato nel porto di Siracusa.

Anche il Prefetto Pantalone (s.i.t. del 16.05.2019), all’epoca dei fatti a capo del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, premesso di avere partecipato sin dal 25.01.2019 a tavoli tecnici cui era presente anche il Ministro dell’Interno, ha precisato di avere poi interloquito in ordine all’individuazione del POS unicamente con il Prefetto Piantedosi che, a sua volta, nella giornata del 30.01.2019, dopo avere interloquito con il Ministro Salvini, le aveva comunicato la decisione di individuare il POS nel porto di Catania.

Di analogo tenore le dichiarazioni del Prefetto Piantedosi (s.i.t. 16.05.2019) che, nelle sue funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, ha confermato di avere avuto numerosi contatti telefonici ed incontri sulla vicenda con il Ministro dell’Interno (anche nel corso del tavolo tecnico del 25.01.2019), rapportandosi poi con le autorità locali mediante il Prefetto di Siracusa, cui venivano veicolate le decisioni

del Ministro.

Dunque, le richiamate deposizioni testimoniali riscontrano il dato normativo, nonché la documentazione ufficiale acquisita in atti relativa alle comunicazioni intercorse tra il Ministero dell'Interno e le Autorità locali, circa l'esclusiva competenza normativa in capo al Ministro dell'Interno del rilascio del POS, con la conseguenza che, se la ritardata indicazione del porto di sbarco costituisce il presupposto del reato ipotizzato, diviene difficile individuare, anche solo astrattamente, profili di responsabilità penale a carico degli indagati diversi dal Ministro dell'Interno.

Deve, infatti, essere esclusa la sussistenza di una ipotesi di concorso materiale nell'ipotizzato reato, atteso che la pratica del rilascio del POS costituisce normativamente un atto amministrativo endo-procedimentale di competenza del dirigente responsabile del Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione, quale articolazione del Ministero dell'Interno, come tale riconducibile esclusivamente alla persona del Ministro dell'Interno, che solo aveva la possibilità di ritardare, modificare o porre un veto alla definizione della procedura per il rilascio del POS.

Va, parimenti, scartata l'ipotesi di un ipotetico concorso morale del Presidente del Consiglio e dei Ministri on. Luigi Di Maio e sen. Danilo Toninelli, atteso che l'approfondita attività istruttoria svolta da questo Tribunale non ha evidenziato alcun tipo di coinvolgimento/partecipazione degli stessi nella decisione del rilascio del POS, essendo ogni interlocuzione sul punto avvenuta unicamente tra le Autorità locali ed il Prefetto Piantedosi, Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, che, a sua volta, si interfacciava unicamente con il Ministro sen. Matteo Salvini.

Non induce a diverse conclusioni la nota pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui si è fatto riferimento ad una trattazione della vicenda "Sea Watch 3" nelle "varie e eventuali" del Consiglio dei Ministri del 28.01.2019, atteso che anche in quella circostanza non è stato affrontato il problema del rilascio del POS, quanto piuttosto quello delle determinazioni da assumere in ordine al ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da alcuni dei migranti a bordo dell'imbarcazione e la mera "condivisione di una linea politica sulla gestione dei flussi migratori" costituisce elemento ben diverso dal concorso, anche solo morale, in una specifica decisione di tipo amministrativo inerente il rilascio del POS, tra l'altro già autonomamente assunta dal Ministro degli Interni nei giorni precedenti.

Par. 4: La condotta del Ministro dell'Interno sen. Matteo Salvini: insussistenza dei presupposti e degli elementi oggettivi dell'ipotizzato reato di sequestro di persona sotto il profilo della illegittimità dell'atto e della materiale coercizione dei migranti.

Così limitato il campo d'indagine alla sola posizione del Ministro dell'Interno, è opinione di questo Collegio, per le motivazioni che si andranno ad esplicitare nel prosieguo, che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile in capo al sen. Matteo Salvini, nella qualità sopra richiamata, l'ipotizzato reato di sequestro di persona e ciò senza che sia necessario addentrarsi nell'analisi dei limiti di funzioni assegnate dalla Legge Cost. 1/1989 al Tribunale dei Ministri, in quanto, ancor prima della valutazione del carattere "politico" della condotta quale limite del sindacato del giudice penale, rileva, nel caso di specie, la presenza di peculiarità tali da escludere *tout court* e in radice la sussistenza degli elementi costitutivi e strutturali del reato ipotizzato di sequestro di persona, sotto il profilo del "*carattere illegittimo della privazione dell'altrui libertà, in quanto adottata contra legem*".

In precedenza, questo Tribunale ha già messo in evidenza gli elementi tipici del reato di sequestro di persona, esaminando la vicenda che ha visto coinvolto il Ministro dell'Interno sen. Matteo Salvini con riferimento ai fatti che hanno interessato la mancata autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera "U. Diciotti", risalenti allo scorso mese di agosto, e da cui è scaturito il procedimento iscritto al n. 1/18 R. Trib. Ministri conclusosi, dopo la richiesta di autorizzazione avanzata da questo Tribunale, con il voto contrario del Senato della Repubblica.

In quella occasione, in particolare, si era proceduto ad esaminare dapprima l'elemento oggettivo del reato in commento, evidenziando come esso consistesse nella privazione della libertà personale per un arco temporale giuridicamente "apprezzabile" ("*Il delitto di sequestro di persona è integrato da qualsiasi condotta che privi la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile, a nulla rilevando la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi*" - Cass. Pen., sez. III, n. 15443/2014). Sotto il profilo soggettivo, inoltre, si era evidenziato come il reato di sequestro di persona

non richiedesse un dolo specifico, essendo invero sufficiente il dolo generico “consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione” (Cass. Pen., sez. V, n. 19548/2013), rimanendo esclusa la rilevanza dello scopo perseguito dall’agente (Cass. Pen., sez. I, n. 206/2017), a meno che lo stesso costituisse il risultato del “corretto esercizio” di un potere, argomentando infine sulle ragioni per cui, in quel caso, la scelta del Ministro fosse stata ritenuta arbitraria e non confacente al legittimo esercizio di un potere.

La valutazione in fatto della condotta del Ministro dell’Interno, che aveva apposto il veto al rilascio del POS, pur essendo oramai la “Diciotti” ormeggiata al porto di Catania, era stata poi esaminata alla luce della normativa internazionale e nazionale di riferimento, che qui di seguito si richiama.

La Convenzione di Amburgo denominata “SAR” (che ha trovato in Italia concreta attuazione con il D.P.R. n. 662/1994) si fonda sul principio della cooperazione internazionale e le “zone di ricerca e salvataggio” sono state ripartite d’intesa con gli altri Stati interessati, venendo altresì sancito l’obbligo per ciascuno Stato aderente di approntare piani operativi che prevedano le varie tipologie d’emergenza e le competenze dei centri preposti. Le autorità di uno Stato costiero competente sulla zona di intervento in base agli accordi regionali stipulati, le quali abbiano avuto notizia dalle autorità di un altro Stato della presenza di persone in pericolo di vita nella zona di mare SAR di propria competenza, devono intervenire immediatamente senza tener conto della nazionalità o della condizione giuridica di dette persone (punto 3.1.3 Convenzione di Amburgo). L’Autorità competente così investita della questione deve accusare immediatamente ricevuta della segnalazione e indicare allo Stato di primo contatto, appena possibile, se sussistono le condizioni perché sia effettuato l’intervento (3.1.4 conv.). Sarà l’autorità nazionale che ha avuto il primo contatto con la persona in pericolo in mare a coordinare le operazioni di salvataggio, tanto nel caso in cui l’autorità nazionale competente SAR dia risposta negativa alla possibilità di intervenire in tempi utili, quanto in assenza di ogni riscontro da parte di quest’ultima. Al fine di fornire una guida alle autorità di governo ed ai comandanti che si trovino a mettere in pratica questi emendamenti, sono state elaborate delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Risoluzione MSC



167-78, adottata nel maggio 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza insieme agli emendamenti SAR e SOLAS), che prevedono che il governo responsabile per la regione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti sia responsabile di fornire un "luogo sicuro" o di assicurare che tale luogo venga fornito (para. 2.5), qualificando come "luogo sicuro" una località dove le operazioni di soccorso si considerino concluse. Il "piano operativo" adottato in Italia in ottemperanza alla Risoluzione MSC 167-78 (direttiva SOP 009/15) persegue l'obiettivo di individuare *"le procedure da seguire per una più rapida e tempestiva individuazione del POS"* nei casi in cui l'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*) *"abbia assunto il coordinamento di operazioni di soccorso SAR connesso al fenomeno emergenziale dei flussi migratori via mare"* sulla scorta delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali UNCLOS, SOLAS e SAR, per come esplicitate in dettaglio nelle discendenti Linee guida IMO (Risoluzione MSC 167-78), che hanno raccomandato agli Stati di assumere, mediante i propri Centri nazionali di Coordinamento e Soccorso, il coordinamento delle operazioni di salvataggio non soltanto quando le stesse avvengano nella propria Search and Rescue Region (SRR), ma anche quando avvengano al di fuori di tale area, *"allorquando abbiano per primi ricevuto notizia di persone in pericolo in mare, e ciò fino a quando il RCC (Rescue Coordination Centre) competente per l'area non abbia formalmente accettato tale responsabilità"*.

Così ricostruito il quadro normativo, nel caso della "Diciotti" era stato evidenziato come l'attività di soccorso e di recupero in mare dei migranti fosse stata effettuata da una nave italiana appartenente alla Guardia Costiera e tale attività, seppur iniziata in acque maltesi, non solo era stata qualificata come evento "SAR" (Search and Rescue) in quanto coinvolgente un barcone in avaria e prossimo all'affondamento, ma era stata, seppure a seguito del rifiuto da parte delle autorità maltesi, coordinata dalle autorità italiane, per il tramite di IMRCC, che ne avevano così assunto la "primaria responsabilità". Dunque, il fatto che IMRCC avesse assunto il "coordinamento dell'evento SAR", che l'Italia fosse stato il primo Stato a ricevere la richiesta di aiuto e che il soccorso fosse stato materialmente eseguito da una nave della marina militare italiana, che aveva poi condotto i migranti soccorsi nelle acque territoriali italiane, costituivano elementi specifici e peculiari che ponevano in evidenza l'obbligo giuridico dello Stato italiano a rilasciare, in quella circostanza, il



POS, con la conseguente incidenza di tale omissione in termini obiettivi e concreti sulla valutazione della "illegittimità" della coercizione fisica dei migranti conseguente alla mancata indicazione del POS.

Con riferimento, invece, al caso della "Sea Watch 3", l'istruttoria espletata ha rilevato una profonda differenza strutturale rispetto al caso "Diciotti" sia nella genesi delle modalità di soccorso in mare, sia nello sviluppo successivo della vicenda.

Va infatti rimarcato come la "Sea Watch 3", unità battente bandiera olandese ed iscritta nei registri dei Paesi Bassi, facente capo ad una ONG tedesca (non costituente, come tale, territorio dello Stato italiano), nella giornata del 19 gennaio 2019 ha operato, di propria iniziativa, un soccorso di migranti in difficoltà in zona SAR libica, ovvero a sole 26 miglia nautiche a nord della località di Zuara (Libia), soccorso tra l'altro determinato da un precedente avvistamento del barcone da parte di un aereo denominato "Moonbird" riconducibile alla stessa ONG tedesca Sea Watch, decollato dall'isola di Malta.

A seguito del soccorso, il comandante della Sea Watch 3 ha inviato richiesta di POS (Place of Safety) contestualmente a più autorità (Malta, Olanda, Italia e Libia) ed ha iniziato a navigare autonomamente verso nord, portandosi il 22 gennaio a 26 miglia nautiche a sud-est dell'isola di Lampedusa. Lo stesso giorno le autorità italiane, ritenendo non sussistere le condizioni di legge, hanno rifiutato la richiesta di assegnazione di un POS (v. nota inviata da NCC Italia del 22.1.2019 del seguente tenore letterale: *"Si ritiene che sulla base dei documenti trasmessi da Codesto Comando a questo NCC, relativi all'evento in questione avvenuto in acque SAR libiche e per il quale Codesto MRCC non ha mai assunto il coordinamento, non sussistono, allo stato attuale, i presupposti per l'assegnazione di un place of safety"*). Nel corso della successiva giornata del 23 gennaio 2019, a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche che non rendevano sicuro lo stazionamento nelle acque in prossimità dell'isola di Lampedusa, il comandante della Sea Watch 3, senza alcuna comunicazione, ha iniziato a navigare e dopo avere superato l'isola di Malta si è diretto verso le coste orientali della Sicilia ed ha fatto ingresso, in data 24 gennaio, nelle acque territoriali italiane, in prossimità di Capo Passero, reiterando la richiesta di POS alle autorità italiane. Il comandante della Sea Watch 3 si è poi diretto verso il porto di Siracusa chiedendo all'autorità marittima l'indicazione di una banchina per



l'ormeggio. La richiesta autorizzazione ad entrare all'interno del porto di Siracusa non è stata concessa e l'imbarcazione è stata autorizzata a fermarsi alla fonda nella prospiciente Baia di Santa Panagia sotto il controllo delle competenti autorità, che hanno continuativamente fornito ai migranti la necessaria assistenza.

Evidente risulta, quindi, la peculiarità della situazione in esame nella quale, diversamente che per il caso della "Diciotti": a) non vi è mai stata l'assunzione del coordinamento dell'attività di soccorso in mare da parte delle autorità italiane; b) il soccorso è intervenuto in acque SAR libiche; c) la nave ha proceduto al soccorso in modo del tutto autonomo e senza alcuna attività di coordinamento dei soccorsi; d) la nave batteva bandiera Olandese, per cui secondo la normativa internazionale era l'Olanda che doveva individuare, in alternativa alla Libia quale Stato competente per le acque SAR, il POS quale "Stato di primo contatto".

La dinamica dei fatti per come ricostruiti ha dimostrato che le autorità italiane, con la sola eccezione della richiesta di POS, non sono mai state coinvolte ed interpellate in alcuna delle iniziative assunte in totale autonomia dal comandante della Sea Watch 3, il quale, sin da subito, ha, con la propria condotta, chiaramente manifestato la precisa intenzione di puntare verso l'Italia. Ed invero, pur avendo proceduto al salvataggio dei 47 migranti in zona SAR libica ed a circa 26 miglia dalla località di Zuara, il comandante, anziché fare rotta verso sud, ha inopinatamente deciso di attraversare tutto il canale di Sicilia per puntare dapprima verso l'isola di Lampedusa e poi verso Siracusa. Se quest'ultima scelta può essere stata giustificata dal peggioramento delle condizioni meteorologiche che non rendevano più sicura la permanenza in prossimità dell'isola girgentina, non lo stesso può dirsi a proposito della decisione di allontanarsi dalle coste libiche; iniziative tutte, giova ribadirlo, assunte in totale autonomia dal comandante della Sea Watch 3 senza alcun coordinamento e/o comunicazione alle autorità italiane.

Quanto finora rassegnato non può non assumere precipua rilevanza sulla valutazione del requisito della "illegittimità" della privazione della libertà dei migranti, quale presupposto normativo per la configurabilità dell'ipotesi di reato in esame e ciò anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dovendo sussistere in capo al soggetto agente, affinché possa assumere rilevanza penale la condotta, la consapevolezza del carattere *contra ius* del proprio agire.



Nel caso in esame, la situazione che ha portato allo stazionamento della Sea Watch 3 dinanzi le coste siracusane per alcuni giorni è dipesa unicamente da scelta autonoma del comandante della nave, cui non può ricollegarsi un obbligo giuridico dell'Italia a provvedere, giungendosi altrimenti al paradosso di rimettere la scelta dello Stato tenuto all'indicazione del POS, in spregio alla normativa internazionale vigente, a scelte arbitrarie di chi ha eseguito il soccorso.

L'Italia si è dunque trovata a dover gestire una situazione di emergenza che tuttavia non le competeva in virtù della normativa nazionale ed internazionale di riferimento, in quanto non ha mai assunto il coordinamento dei soccorsi avvenuti in acque SAR libiche, non ha provveduto materialmente ai soccorsi, né ha assunto la veste di Stato di primo contatto, circostanze da cui inferire, al di là delle motivazioni politiche o meno dell'agire del Ministro dell'Interno, che alcuna conseguenza penale può discendere dal temporaneo stazionamento della Sea Watch 3 nella rada del porto di Siracusa, difettando a monte il requisito necessario della "illegittimità" del temporaneo diniego del POS.

Sussiste poi anche un'altra ragione che distingue fortemente il caso "Diciotti" da quello in esame, strettamente connesso alla condizione di effettiva coercizione fisica ritenuta da questo Tribunale esistente nel primo caso in ragione dell'avvenuto attracco della nave militare al porto di Catania con impossibilità per i migranti di scendere o riprendere la navigazione in altre direzioni, da considerarsi invece insussistente nel caso della Sea Watch 3.

L'istruttoria ha infatti evidenziato come alle prime ore della mattina del 25 gennaio 2019 la nave Sea Watch 3 sia arrivata nei pressi di Siracusa e le sia stato assegnato un punto di ormeggio nella rada di Santa Panagia, ove è rimasta fino alle prime ore del successivo 31 gennaio allorquando, dopo l'indicazione fornita dal Ministero dell'Interno, si è mossa in direzione del porto di Catania individuato quale luogo di sbarco dei migranti.

Nel corso della sosta nella Baia di Santa Panagia, con ordinanza del 27 gennaio 2019, il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, all'esito di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi presso la Prefettura di Siracusa, ha esteso di mezzo miglio l'area intorno alla nave Sea Watch 3 in cui è stata interdetta la navigazione per esigenze di ordine e di sanità pubblica.



Le segnalate iniziative (divieto di attracco nel porto di Siracusa ed interdizione alla navigazione nello specchio d'acqua circostante) non hanno, però, a parere di questo Tribunale, provocato alcuna privazione della libertà personale rilevante ai fini della concretizzazione dell'elemento oggettivo del reato di sequestro di persona nei termini sopra già esposti.

Di assoluto rilievo, a tal fine, appaiono le dichiarazioni rese dal Capitano di Vascello Luigi D'Aniello, Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, sentito in data 19.4.2019 in qualità di persona informata sui fatti. Il Comandante D'Aniello ha, innanzitutto, precisato che la sosta della Sea Watch 3 presso la rada di Santa Panagia è stata decisa, d'intesa con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, quale misura interlocutoria in attesa dei successivi sviluppi in ordine alla individuazione del porto ove fare sbarcare i migranti ed ha anche aggiunto che la detta baia viene normalmente utilizzata per la sosta prevalentemente delle navi commerciali di maggiore stazza, soprattutto petroliere, che dispongono di quattro punti di caricazione e scaricazione. La sosta in rada, in altri termini, coincide con l'ormeggio presso una delle banchine del porto. In relazione all'estensione dell'area di interdizione alla navigazione nello specchio d'acqua circostante la Sea Watch 3, lo stesso Comandante D'Aniello ha chiarito che si è trattato di un provvedimento dettato da esigenze di ordine e di sanità pubblica, non per limitare la libertà di movimento della nave e dei migranti a bordo, ma per evitare possibili abordaggi da parte di altre imbarcazioni ed ha ricordato, in proposito, che già la mattina del 27 gennaio il sindaco di Siracusa, accompagnato da una delegazione di parlamentari, a bordo di un gommone, era riuscito a superare i controlli ed a salire a bordo della Sea Watch 3, ove non erano ancora state avviate le prescritte pratiche sanitarie, con tutti i connessi rischi per la salute pubblica.

Anche il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, sentito a s.i.t. da questo Tribunale il 16.5.2019, ha confermato che l'estensione dell'area di interdizione alla navigazione è stata decisa esclusivamente al fine di bloccare i "curiosi" che avrebbero potuto avvicinarsi alla Sea Watch 3.

Rispondendo alle ulteriori domande, il Comandante D'Aniello ha affermato che il più volte citato divieto di navigazione oggetto dell'ordinanza n. 6/19 era destinato solo alle altre imbarcazioni e non anche alla Sea Watch 3, che se *"avesse manifestato l'intenzione di andarsene non penso che glielo avremmo potuto impedire"*



(v. verbale s.i.t. D'Aniello). Nel precisare che una richiesta in tal senso non è mai stata formalizzata da parte del comandante della Sea Watch 3, il Comandante D'Aniello ha ribadito che il divieto *“Era in funzione dei tre presupposti che ho detto. La nave non era in libera pratica sanitaria, quindi evitare che chiunque si potesse avvicinare, o salire a bordo diventando un potenziale, tra virgolette, soggetto portatore inconsapevole, sano, non saprei come definirlo, di possibili malattie contagiose... tant'è che alla nave io ho fatto avvicinare sempre e soltanto gli equipaggi delle motovedette che in particolare nell'area siciliana tutti i colleghi che svolgono attività sulle motovedette sono sottoposti al protocollo sanitario che le normative nazionali prevedono per appunto per i soggetti che hanno contatti con...”*. *“... Allora, l'ordinanza numero 6 da me emanata aveva ad oggetto esclusivamente la navigazione, il divieto di navigazione entro quel raggio di 0,5 miglia intorno alla nave “SEA WATCH” ma non comprendeva anche il divieto per la nave di disancorarsi per riprendere la navigazione”, “...poteva riprendere... si chiama “libera navigazione” in termini marittimi”*.

Le puntuali e precise dichiarazioni del Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa dimostrano inconfutabilmente, a parere di questo Tribunale, l'insussistenza del presupposto oggettivo essenziale per la configurabilità del reato di sequestro di persona, essendo emerso, in maniera assolutamente chiara, che la nave Sea Watch 3, pur avendo ricevuto il divieto di accesso all'interno del porto di Siracusa, avrebbe potuto liberamente ed in qualunque momento, senza gli adempimenti burocratici imposti alle navi commerciali, decidere di disancorarsi e di mettersi in navigazione verso qualunque altro paese.

A differenza, come già detto, di quanto verificatosi lo scorso mese di agosto per la nave “Diciotti”, allorquando il Ministro dell'Interno negò l'autorizzazione allo sbarco dei migranti, che furono costretti a rimanere a bordo della nave già attraccata al porto di Catania, nel caso della Sea Watch 3 è mancato analogo intervento da parte del Ministro, che si è limitato ad interdire l'attracco al porto di Siracusa e lo sbarco dei migranti, ma non anche a vietare al comandante della nave dell'ONG di lasciare le acque territoriali italiane e di dirigere verso altre mete.

Nessuna privazione della libertà personale è, quindi, ravvisabile nel caso in esame, con la conseguente insussistenza del reato di sequestro di persona.

Par. 5: la posizione dei minori non accompagnati ed analisi di altre ipotesi di reato: insussistenza.

Qualche criticità è emersa, per la verità, nella gestione della problematica connessa ai minori non accompagnati, con riferimento ai quali la legge n. 47/2017 (legge Zampa) sancisce un divieto assoluto di respingimento ed espulsione – espressione anche di prescrizioni contenute in Convenzioni internazionali – essendosi questo Tribunale posto il problema di valutare la rilevanza penale del “ritardo” con cui è stata data risposta alle richieste della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania di far sbarcare i minori non accompagnati presenti a bordo.

L’istruttoria espletata, infatti, ha evidenziato come la Procura per i minori già in data 25.01.2019 avesse chiesto al Ministero degli Interni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Siracusa, al Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, all’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia ed all’Ufficio del Difensore dei Diritti dei Bambini, di “segnalare” la presenza a bordo di minori non accompagnati. La Prefettura di Siracusa si era da subito attivata, chiedendo di provvedere in tal senso alla Capitaneria di Porto, che a sua volta aveva inoltrato alle 16.33 dello stesso giorno una mail al comandante della Sea Watch 3 per segnalare la presenza a bordo di minori non accompagnati. Altrettanto puntualmente, il comandante della nave aveva esitato la richiesta con una mail di risposta delle ore 17:46 contenente un elenco di 13 soggetti, pur con generalità incomplete, asseritamente minorenni.

Come chiarito in sede di escussione testimoniale (s.i.t. 19.04.2019), il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa D’ANIELLO Luigi aveva subito provveduto a girare tale elenco al Prefetto di Siracusa PIZZI Luigi che, a sua volta (s.i.t. 16.05.2019), aveva inoltrato la lista nella stessa giornata del 25.01.2019 al Ministero dell’Interno.

Ciononostante, tale lista non sembra essere stata tempestivamente messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, se è vero che la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, in data 28.01.2019, con nota indirizzata al Comandante della Capitaneria di Porto, al Prefetto, al Questore ed al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura, facendo seguito alla precedente nota del 25.01.2019, era ancora una volta a richiedere agli uffici in indirizzo di fornire “ufficiali comunicazioni” sulla presenza di minori non accompagnati a bordo e sull’avvio delle pratiche di identificazione degli stessi.



Solo a seguito di tale seconda richiesta, la Procura per i minori è venuta in possesso della lista, tra l'altro alla stessa trasmessa con nota prot. 02.02.13 del 29.01.2019 dalla Capitaneria di Porto di Siracusa.

A partire da quel momento, lo scambio di note tra la Procura per i minorenni e gli uffici competenti presenti sul territorio (dalla Prefettura di Siracusa all'Ufficio Immigrazione della Questura) è stato costante e collaborativo, tanto è vero che già lo stesso 28.01.2019 la Questura – Ufficio Immigrazione, con nota n. A11/2019, riscontrava la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, assicurando, in caso di effettivo sbarco dei migranti presso il porto di Siracusa, il repentino adempimento di tutte le incombenze di rito, ove accertati i presupposti di cui all'art. 19 bis legge n. 47/2017.

Uguualmente, a seguito di nuovo sollecito della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania del 29.01.2019, che faceva riferimento al riscontro ricevuto con l'inoltro da parte della Capitaneria di Porto in pari data della lista dei minori non accompagnati, si aveva la fattiva collaborazione delle autorità locali (Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa e Prefettura di Siracusa), assicurando entrambe con note del 30.01.2019 l'attivazione di tutte le procedure necessarie per l'identificazione dei minori al momento dello sbarco.

Anzi, l'Ufficio immigrazione della Questura, come emerso dalla nota 6076 del 31.01.2019, nel pomeriggio del giorno 30 si era anche attivata per organizzare, unitamente a personale dell'Ufficio di Sanità Marittima, il trasferimento a bordo della Sea Watch 3 per procedere al controllo sanitario dei migranti ed all'identificazione dei minori, venendo tale attività tuttavia interrotta per il sopravvenuto rilascio del POS e l'imminente spostamento dell'imbarcazione verso Catania, atteso che il programmato sbarco di tutti i migranti (compresi i minori) presso altro porto sconsigliava di procedere con l'attività intrapresa.

Tanto premesso, questo Tribunale ha voluto comunque approfondire in punto di diritto la possibile rilevanza penale del lasso temporale intercorso tra la prima richiesta della Procura per i minori del 25.01.2019 e l'effettivo sbarco dei minori del 31.01.2019, sub specie di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328, comma 1, c.p., ma l'analitica disamina della fattispecie concreta esclude la sussumibilità della condotta nel reato ipotizzato sotto plurimi e rilevanti profili.

In primo luogo, infatti, si pone un problema di configurabilità di un obbligo giuridico a provvedere sui minori in capo al Ministro dell'Interno, trattandosi invero di materia



devoluta ad autorità preposte (quale l'Ufficio Immigrazione della Questura) che, infatti, hanno puntualmente interloquuto con la Prefettura locale e l'ufficio della Procura per i Minori, mentre non è emersa alcuna interferenza "diretta" del Ministro nella gestione della problematica dei minori, circostanza ancor più avvalorata dal fatto che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, per come chiarito dalla richiamata nota n. 6076 del 31.01.2019, si era attivato autonomamente per dare seguito alle direttive della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.

In secondo luogo, anche a voler per ipotesi individuare il Ministro dell'Interno quale destinatario del precetto penale, ardua sarebbe la configurabilità pratica della violazione prevista dalla norma in capo ad un soggetto dotato di potestà esercitabile in via discrezionale ed in termini di opportunità politica.

In terzo luogo, di difficile individuazione appare il "precetto" cui collegare l'atto "dovuto" del Ministro, atteso che la Legge Zampa statuisce un principio generale di non respingimento dei minori non accompagnati, che è cosa diversa dall'obbligo di autorizzare lo sbarco in un tempo determinato.

Tra l'altro, il bene giuridico tutelato dalla norma va individuato dando risalto al bene - fine in relazione al quale l'atto deve essere compiuto "senza ritardo", per cui il bene giuridico non va parametrato in termini generali all'interesse al buon andamento della P.A., quanto piuttosto al rapporto tra l'atto da compiere e la situazione di urgenza esistente nei tassativi settori, indicati dall'art. 328, comma I, c.p., della giustizia, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, dell'igiene e sanità. Da tale stretto collegamento tra atto da compiere e situazione di urgenza discende anche la valutazione della sussistenza del pericolo concreto integrante il reato (costruito come reato omissivo puro di pericolo), dovendosi in particolare valutare se il rifiuto dell'atto abbia determinato l'insorgenza di un pericolo concreto in uno dei settori sopra tassativamente richiamati.

Ebbene, nel caso di specie, emerge un ragionevole dubbio sul fatto che la richiesta della Procura per i minorenni del 25.01.2019 avesse valenza cogente (anche a prescindere dall'individuazione dell'autorità destinataria della richiesta), atteso che in quell'atto la Procura si era limitata a chiedere "informazioni" e riscontro di quanto appreso da fonti giornalistiche. Solo con la nota del 28.01.2019 della Procura la richiesta di procedere all'identificazione ed allo sbarco dei minori non accompagnati sembra avere assunto carattere cogente ma, fermo restando che non può identificarsi il Ministro dell'Interno nel



destinatario di tale precetto, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare come tra il 28 ed il 30 gennaio, ovvero nell'arco di sole 48 ore, vi sia stata una fattiva collaborazione tra le autorità impegnate sul campo (soprattutto Prefettura e Ufficio Immigrazione della Questura) e la Procura per i minorenni e solo la sopravvenuta indicazione del POS ha impedito che l'identificazione e lo sbarco dei minori non accompagnati avesse luogo il pomeriggio del 30.01.2019.

Pertanto, anche a voler prescindere – altro aspetto fortemente problematico – da un'analisi del concetto di “rifiuto” dell'atto (in realtà mai esplicitato) o di mero ritardo nel compimento dello stesso, ritiene questo Tribunale in concreto insussistente il presupposto integrante il reato della concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, da riconnettersi, ovviamente, alla valutazione della dizione “senza ritardo”, punto nevralgico dell'interpretazione dell'art. 328, comma 1, c.p.

Tale locuzione, infatti, da un lato, vale a colorare il contenuto della situazione di fatto, che richiede un intervento comunque rapido, in misura maggiore o minore a seconda del caso, in presenza di un pericolo concreto per gli interessi coinvolti nelle materie di cui all'art. 328, comma 1, c.p.; dall'altro, qualifica l'atto da compiersi, che è quindi un atto urgente, la cui mancata esecuzione in termini di immediatezza può compromettere il raggiungimento del risultato avuto di mira dalla normativa extrapenale, determinando il “concreto pericolo” del bene giuridico tutelato.

Da quanto sopra discende, quale logico corollario, che per stabilire quale sia il termine entro il quale l'atto deve essere compiuto è indispensabile mettere in relazione l'inciso “senza ritardo” con la sostanza del bene giuridico protetto, con la conseguenza che se il bene giuridico tutelato viene individuato nel singolo settore menzionato dall'art. 328, comma 1, c.p., e se si ricostruisce il delitto *de quo* quale reato omissivo proprio di pericolo concreto rispetto a tali beni, deve ravvisarsi l'urgenza dell'atto ogniqualvolta sussista, nel caso di specie, un “concreto pericolo” per il bene giuridico protetto. Occorre cioè che la situazione tipica da cui scaturisce l'obbligo di agire si qualifichi come concretamente pericolosa per tale bene giuridico.

Specie nelle ipotesi in cui la normativa extrapenale non prevede un termine per il compimento dell'atto, occorre in altri termini valutare sino a quando l'omesso compimento dell'atto dovuto si mantenga nell'area del penalmente irrilevante (potendo comunque essere utilmente compiuto e produrre gli effetti suoi tipici) e quando invece superi la soglia della

rilevanza penale, ovvero allorché la situazione di pericolo assuma il carattere della concretezza e l'atto doveroso non possa più essere efficacemente compiuto.

Ebbene, nel caso di specie, anche a voler superare gli ostacoli (per la verità palesi) della riferibilità della norma incriminatrice al Ministro dell'Interno e dell'esistenza di un "atto dovuto" per ragioni di giustizia da riconnettersi alla richiesta "vincolante" della Procura per i minorenni (difficilmente individuabile nella prima nota della Procura del 25.01.2019, mentre più ragionevolmente nella seconda nota del 28.01.2019), rimane l'evidenza obiettiva che l'avvenuto compimento dell'atto richiesto alla data del 31.01.2019 (ma già l'autorizzazione allo sbarco era stata data il 30.01.2019) non ha determinato un "ritardo apprezzabile" tale da avere messo in concreto pericolo il diritto dei minori non accompagnati ad essere accolti in apposite strutture di accoglienza.

Indiretta conferma di quanto sopra, del resto, si è avuta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (quale organo di massima garanzia dei diritti della persona e, dunque, anche dei soggetti deboli come i minori non accompagnati), che a seguito del ricorso presentato dal legale della ONG Sea Watch, non ha inteso adottare alcun provvedimento cogente inerente lo sbarco, limitandosi a richiedere che venissero prese *"al più presto tutte le misure necessarie per garantire, a tutti i ricorrenti, adeguate cure mediche, cibo, acqua e forniture di base necessarie, fino ad ulteriori informazioni"* e *"per quanto riguarda i 15 minori non accompagnati"* ad invitare il Governo *"a fornire un'adeguata assistenza legale (ad esempio, tutela legale) ed a tenere regolarmente informata la Corte sull'evoluzione della situazione dei ricorrenti"*.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, deve essere disposta, ai sensi dell'art.8, comma II, Legge Cost. n. 1/1989, l'archiviazione del procedimento nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per lo Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Luigi Di Maio, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Sen. Matteo Salvini e del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Sen. Danilo Toninelli.

P.Q.M.

Il Tribunale dei Ministri, visto l'art. 8, comma 2, Legge Costituzionale n. 1/89, dispone l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri **Prof. Giuseppe Conte**, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e


Ministro per lo Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, **On. Luigi Di Maio**, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, **Sen. Matteo Salvini** e del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, **Sen. Danilo Toninelli**.

Dispone la trasmissione del presente decreto al Procuratore della Repubblica affinché dia tempestiva comunicazione dell'avvenuta archiviazione ai Presidenti delle Camere competenti.

Così deciso in Catania in data 30 maggio 2019 nella Camera di Consiglio del Tribunale – Sezione Reati Ministeriali.


Il Giudice est.

Dott. Paolo Corda



Il Presidente est.

Dott. Nicola La Mantia



Depositato in cancellaria

il 18.6.2019

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Santa Pittari

